



Prefettura di Alessandria
Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 6258/2020/Gab.

Alessandria, 13 marzo 2020

Ai Sigg. SINDACI dei Comuni della provincia
LORO SEDI

Ai Sigg. VICE SINDACI dei Comuni di
ROCCA GRIMALDA
VOLPEDO

Al Sig. COMMISSARIO STRAORDINARIO
del Comune di
GAVI

Ai Sigg. COMMISSARI PREFETTIZI
dei Comuni di
FRASSINELLO MONFERRATO
MONCESTINO

e, p.c.

Al Sig. PRESIDENTE della PROVINCIA
ALESSANDRIA

Al Sig. QUESTORE
ALESSANDRIA

Al Sig. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI
ALESSANDRIA

Al Sig. COMANDANTE PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA
ALESSANDRIA

Al Sig. COMANDANTE PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO
ALESSANDRIA

Al Sig. COMMISSARIO dell'ASL AL
ALESSANDRIA



Prefettura di Alessandria

Ufficio Territoriale del Governo

Oggetto: emergenza epidemiologica da COVID – 19. DPCM 11 marzo 2020 – Misure attuative.

Con circolare n.15766 in data 12 u.s. il Ministero dell'Interno ha fornito indicazioni circa l'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica dettate dai DPCM rispettivamente dell'8, 9 e 11 marzo u.s.

In ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, contrassegnata dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dall'incremento dei casi sul territorio nazionale, con il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 64, sono state introdotte nuove e più stringenti misure, efficaci fino al 25 marzo 2020, finalizzate al contenimento e alla gestione dell'emergenza in atto sull'intero territorio nazionale.

Il provvedimento prevede, in particolare, all'art. 1, punto 1) la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 al suddetto decreto, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

E', altresì, prevista la chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Per quanto riguarda i servizi di ristorazione, il decreto dispone la sospensione di tutte le relative attività, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nonché dell'attività di ristorazione effettuata con la consegna a domicilio **nel rispetto delle norme igienico-sanitarie** sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.

Tra le eccezioni espressamente previste si segnala che rimangono aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande poste nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali.

In tutti i casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività deve essere comunque garantita **la distanza di sicurezza interpersonale di un metro**.

È prevista, altresì, la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in argomento.

In tale contesto emergenziale, l'art. 1 punto 4) del D.P.C.M. stabilisce che restano garantiti, **nel rispetto delle norme igienico-sanitarie**, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

L'art. 1, punto 5) del decreto prevede inoltre la possibilità per il Presidente della Regione di disporre con propria ordinanza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, la programmazione del servizio di trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla



Prefettura di Alessandria

Ufficio Territoriale del Governo

riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Le misure previste dal D.P.C.M. in argomento vanno ad aggiungersi a quelle introdotte con i decreti dell'8 marzo e del 9 marzo 2020, che restano efficaci, ove compatibili con le nuove disposizioni, fino al 3 aprile 2020.

A seguito di tale esame di, compatibilità, cessano, pertanto, di avere efficacia le misure di cui alle lettere n), o), r), dell'art. 1 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, nonché quelle di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 2 dello stesso decreto.

Appare inoltre utile fornire ulteriori elementi di precisazione relativamente a quanto stabilito in tema di spostamenti, con particolare riferimento a quelli all'interno di uno stesso comune.

Al riguardo, si ribadisce che la previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), del citato decreto dell'8 marzo scorso è finalizzata a evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi.

Le limitazioni agli spostamenti su tutto il territorio nazionale prevedono, come noto, il divieto assoluto di mobilità per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus, nonché la raccomandazione per chi abbia sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi a rimanere a casa, rivolgersi al proprio medico e di limitare al massimo il contatto con altre persone.

Ciò premesso, costituiscono validi motivi di spostamento le esigenze lavorative, di salute o di necessità, da comprovare secondo quanto già indicato nella Direttiva del Sig. Ministro dell'8 marzo scorso.

Nel confermare che le suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti all'interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione.

Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, **rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro**.

Un'ulteriore precisazione concerne le disposizioni introdotte dall'art. 15 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, che integrano la disciplina sanzionatoria contenuta all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito nella legge 5 marzo 2020, n.13 in caso di inosservanza delle misure adottate ai sensi della normativa emergenziale in questione.

Il richiamato art. 15 del citato decreto legge n. 14/2020, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, stabilisce che *"la violazione degli obblighi imposti dalle misure...a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto"*.



Prefettura di Alessandria
Ufficio Territoriale del Governo

Al riguardo, si rinvia alle disposizioni di cui alla citata legge n. 689/1981, in tema di accertamento delle violazioni amministrative e di procedure di irrogazione delle relative sanzioni, nonché alla previsione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 che consente di omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ragioni che appaiono ravvisabili nella delicata situazione emergenziale in atto.

Per ottemperare a tali esigenze di celerità, anche al fine di assicurare l'effettività della sanzione prevista e il raggiungimento degli obiettivi di deterrenza di comportamenti analoghi, si invita a trasmettere con la massima sollecitudine i verbali di accertamento delle violazioni, in base alla gravità delle quali andrà graduata la durata della sanzione.

Nella medesima ottica di perseguimento dell'effettività della sanzione, si rammenta la previsione dell'art. 321 c.p.p., in base alla quale *"quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero, il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato"*.

Lo stesso art. 321 c.p.p. al comma 3 bis prevede che, nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, al sequestro possono procedere anche gli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero, il quale può disporre per la restituzione della cosa o richiederne al giudice la convalida.

Si confida nella consueta, qualificata collaborazione delle SS.LL..

IL VICEPREFETTO VICARIO in s.v.
(Ponta)